

SENT. 708/12

N. 161/12 R.F.

N. / R.F.

N. / CC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze

III Sezione civile,

Collegio fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dr. Luciana Breggia Presidente

Dr. Maria Grazia Damonte Giudice

Dr. Isabella Mariani Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento promosso da [redacted]  
[redacted] ([redacted]) [redacted] ([redacted])  
[redacted]

contro  
[redacted] e sulla istanza di concordato  
preventivo richiesto da [redacted] ([redacted])  
[redacted]

Con l'intervento del P.M. Dr Luca Turco

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso del 16 febbraio 2012 il fallimento della [redacted]  
[redacted] chiedeva che venisse dichiarato il  
fallimento di [redacted] per un credito vantato  
dalla procedura pari a € 3.685.000 circa.

COND. [redacted]  
REP. [redacted]

Prima della udienza fissata ex art. 15 l. fall. veniva proposta domanda di concordato depositata in data 2 luglio 2012 da

████████████████████

Alla udienza del 10 luglio 2012 fissata davanti al GD compariva la Curatrice del fallimento la quale si dichiarava favorevole alla ammissione del concordato, il Curatore del fallimento ██████████ il quale esprimeva il proprio motivato parere, ed il PM ; egli e il creditore ██████████ ( quest'ultimo lamentando il ritardo con il quale era stata richiesta la procedura di concordato in relazione alla conclamata insolvenza della ██████████ a fare data dal 2007/2009 e in relazione alla immeritevolezza del socio di riferimento ) concludevano poi in sede di memorie depositate nel termine dato al Giudice del 24 luglio 2012 per la inammissibilità della proposta e per il fallimento della ██████████; in data 23 luglio 2012 la proponente il concordato depositava memoria nella quale integrava la domanda colla cessione di un credito vantato da ██████████ verso società partecipata praghese e relazionava sulla impossibilità di procedere al rientro nella procedura dei beni immobili attribuiti ai figli di ██████████ ed ex soci, per l'acquisto da parte della ██████████ di azioni proprie per indisponibilità soggettiva ed oggettiva.

Il Gd riferiva sulla procedura alla Camera di consiglio del 25 luglio 2012.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la inammissibilità della proposta di concordato da ██████████ e in accoglimento delle istanze del PM e di ██████████ dichiarato il fallimento della s.r.l. convenuta, ricorrendo i requisiti soggettivo ed oggettivo richiesti dagli artt. 1, 5 e 147 della l.f..

Gli artt. 160 e 161 l. fall. espongono i requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di concordato, la assenza dei quali determina la inammissibilità della proposta. Tra i requisiti richiesti dalla legge vi è sicuramente la prevedibilità del pagamento in percentuale non irrisoria, dei ██████████

*Alu*

creditori chirografari . Ciò emerge dall'impianto della legge che prevede la possibilità di falcidia delle classi di creditori, ma non la loro pretermissione e demanda la approvazione del concordato proprio al voto dei creditori chirografari. La valutazione sul requisito della ammissibilità è valutazione del tutto differente dalla valutazione in tema di fattibilità, sulla quale è noto il contrasto dottrinale e giurisprudenziale in tema di poteri di controllo del Tribunale e per la quale questione pende richiesta di soluzione del contrasto presso le SU della C. di Cassazione. Non è infatti oggetto della disamina attuale del Giudice la fattibilità in concreto del concordato, ovvero sia un giudizio prognostico sulla effettiva capacità delle attività cedute a fare fronte al passivo, ma, tenuto conto dei dati quali esposti dal debitore, la valutazione della effettiva sussistenza di tali dati e la loro idoneità a coprire almeno in minima parte il passivo chirografario. ( Trib. Roma Dec., 16/04/2008 "La proposta di concordato preventivo che prevede una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari allo 0,03%, non potendosi qualificare come offerta di pagamento parziale, è irragionevole e senza causa, pertanto la domanda di ammissione alla procedura deve essere respinta. ") Nel caso di specie, la società concordataria prevede un pagamento dei creditori chirografari pari al 27, % mentre l'attestatore riduce tale percentuale al 16,90 %. La società proponente il concordato indica, tuttavia, come obbligazione di pagamento ( cui riconnettere la possibilità di domandare la risoluzione del concordato ), la percentuale del 3%. È appena il caso di rilevare che la stessa società [redacted] quindi assume come probabile che l'effettivo riparto, derivante massimamente dalla liquidazione degli immobili, non supererà tale ultima e molto minore percentuale.

Tuttavia il Tribunale ritiene che neanche tale percentuale sia ricavabile dall'attivo della società e che il passivo chirografario non potrà neppure in tale percentuale essere coperto.


*fu*

I dati emergenti dalla proposta di concordato in ordine all'attivo sono sinteticamente i seguenti: gli immobili sono valutati circa 80 milioni di euro, le partecipazioni italiane 11.500.000 ( tra esse assume rilievo assolutamente preponderante la partecipazione in [redacted] ), le partecipazioni estere € 9.500.000 e la cassa € 6.600.000.

Con un attivo quindi di € 107.000.000,00 circa, la parte debitrice intende fare fronte a prededuzione e spese per € 7.800.000, ipotecario capiente per € 62.000.000, privilegiati per € 10.700.000 e creditori chirografari per € 96.500.000 ( pag. 79 proposta di concordato; le stime asseverate dall'attestatore sono a queste inferiori ).

Il Collegio deve rilevare quanto segue sulle somme come indicate dalla parte debitrice.

Le partecipazioni estere sono rappresentate dalla partecipazione nella società [redacted] ( € 8 milioni ) , la quale possiede un terreno stimato dalla [redacted] ( pag. 32 ) da € 9.800.000 a € 12.800.000. Si ricava dalla stessa proposta di concordato che l'immobile è sottoposto a sequestro dalle autorità russe per illeciti urbanistici . Dalla documentazione prodotta dalla stessa parte istante emerge che nel 2009 erano stati richiesti permessi di costruzione che non sono stati concessi e che nonostante ciò si sia cominciato a costruire ( dalla perizia [redacted] "scavo ora pieno di acqua, costruzione di piloni e colonne di sostegno" ) . La perizia svolta assume che il miglior valore dell'immobile sia ricavabile dal suo utilizzo industriale, ma dalla stessa non emerge che vi sia concessione in tal senso e anzi emerge che la concessione sia stata negata e che in conseguenza sia stato disposto il sequestro dell'immobile. Ne consegue: 1) che il valore dell'immobile è prognostico e non attuale perché allo stato si tratta di un terreno non abilitato alla costruzione di alcunché; 2) che il terreno è giuridicamente indisponibile perché sottoposto a vincolo e quindi non può essere ceduto come libero: ciò emerge dal doc. 35 della proponente " allo stato i lotti di terreno sono oggetto di una procedura esecutiva presso il servizio russo degli ufficiali



giudiziari e sottoposta a sequestro conservativo per un importo vicino a 25 milioni di rubli somma equivalente a circa € 638.000.,00" ). Poiché certamente non può essere considerato attivo della procedura un bene allo stato giuridicamente indisponibile, il relativo valore deve quindi essere detratto dall'ammontare dell'attivo per intero .

L'altra partecipata con sede all'estero è la società avente sede a [redacted], proprietaria parziale di un albergo e piena di un appartamento. Emerge dalle carte del procedimento che contro la società [redacted] pende istanza di fallimento davanti al [redacted]: v. doc. 33 parte istante, pag. 2 accordo di cooperazione . Poiché il valore assunto nella proposta di concordato è dato dal presumibile realizzo di un credito della [redacted] realizzo stimato in € 1.150.000,00 all'esito della liquidazione della partecipata, è evidente che lo stato prefallimentare costituisce elemento di assoluta incertezza di realizzo della posta. Inoltre come emerge dalla relazione della [redacted] depositata dalla stessa parte istante " il valore del patrimonio della società [redacted] va da un range negativo di - 3,4 milioni di corone ceche a un valore positivo di 27,8 milioni di corone ceche " ( pag 47 ) il che significa che qualora il realizzo del patrimonio corrisponda alla previsione negativa, anche il valore di realizzo dei crediti ne subirà le conseguenze e quindi di nuovo la assoluta incertezza di realizzo di valore del credito. Emerge altresì che in tempi assai recenti la [redacted] ha ceduto immobili e partecipazioni. Nulla viene detto su tali operazioni di vendita e se si tratti di denari che possono essere recuperati alla procedura ( originariamente e sino al 23 marzo 2011 la società era possedute da [redacted] e successivamente conferita in [redacted], come dichiarato dallo stesso proponente a pag 9 della proposta di concordato; <sup>v. relazione</sup> pag.14 "siamo a conoscenza che il sig [redacted] in passato possedeva direttamente o indirettamente parecchie proprietà immobiliari nella [redacted], recentemente [redacted] svolgeva la funzione di holding immobiliare, non abbiamo analizzato le transazioni passate di tali società, piuttosto, ci siamo focalizzati sull'analisi dell'ultimo

5/ell

5/ell

bilancio disponibile dei costi e ricavi connessi ai cespiti posseduti. Sebbene durante gli anni 2010 e 2011 parecchie proprietà siano state alienate alla data di valutazione, [redacted] possedeva due proprietà immobiliari... »).

Nella ultima integrazione la parte istante ha dato atto della cessione alla procedura del credito vantato da [redacted] pari a € 4.500,00 verso la partecipata praghese. Di tale credito non può tuttavia tenersi alcun conto atteso che la stessa proponente attesta la sussistenza di un credito vantato dalla procedura [redacted] verso il suo ex legale rappresentante seppure contestato. Si tratta quindi di credito assolutamente incerto nella sua effettività.

Si esaminano infine le partecipazioni italiane. In primo luogo deve rilevarsi che il valore delle partecipazioni è desunto dal valore degli immobili che le partecipate possiedono. Afferma a tale proposito l'attestatore ( pag. 59 della attestazione ) " una ulteriore alea degna di nota che grava sul piano di liquidazione della società riguarda la situazione di squilibrio finanziario di tutte le partecipate che mostrano significativi debiti sia ipotecari che chirografi rimborsabili solo tramite la cessione degli immobili detenuti e sui quali spesso grava una ipoteca ": appare quindi non corretto o comunque del tutto aleatorio appostare il valore delle partecipazioni tenendo quale riferimento il valore degli immobili, mentre il valore delle partecipazioni non può non dipendere dalla situazione effettiva della società partecipata, anche tenendo conto della situazione di stress che ha colpito tutto il gruppo [redacted] con società già fallite e società in procinto di essere sottoposte a procedure concorsuali. In ogni caso, tra esse spicca per importanza la partecipazione in [redacted] appostata per circa 11 milioni di euro. Il valore della partecipazione riposa in massima parte dal valore attribuito al bene in proprietà della partecipata sito a [redacted] stimato pari a € 14.300.000 dal perito della [redacted]. Sul bene gravano tuttavia due ipoteche ( v. elenco della parte istante ). La ipoteca di I grado per oltre 2 milioni e 500.000 di euro a

5

favore del [redacted] deve essere detratta dal valore dell'immobile. Quanto alla ipoteca di II grado ( BNL ) essa è a favore di [redacted] per oltre sei milioni e 200.000 €<sup>il valore</sup>. Motiva la istante che tale immobile sarà libero da tale secondo gravame poiché il bene di [redacted] ipotecato per il mutuo e sito a [redacted] è capiente per la ipoteca. L' assunto è doppiamente infondato. È dato incontrovertibile che sull'immobile gravano due ipoteche che coprono quasi per intero il valore dello stesso e ciò ne esclude ab origine la destinazione alla soddisfazione dei crediti della parte istante dovendo la procedura fare affidamento su dati certi e non su ipotesi assolutamente incerte ed opinabili nel loro verificarsi. Inoltre la escussione da parte della [redacted] dell'immobile della [redacted] è eventuale e la capienza di detto immobile è dipendente dal valore di realizzo e dalla crescita annuale del credito della banca per interessi; inoltre il valore dell'immobile sino al realizzo sarà gravato da oneri tributari per [redacted] annualmente prededucibili ( come non avviene nel fallimento ) .

Anche la partecipazione italiana è quindi non sussumibile nell'attivo concordatario con la certezza necessaria per la valutazione di ammissibilità.

Sono quindi assenti dal calcolo dell'attivo somme per € 20 milioni. Non può poi sottacersi l' assoluto rischio di realizzo in ordine agli immobili derivanti dalle attuali condizioni di mercato che fanno transitare l'alea da un profilo di fattibilità ad un profilo di ammissibilità in un concordato meramente liquidatorio, essendo il rischio non più dato soggettivo ma dato da assumere oggettivamente. La liquidazione [redacted] nel concordato presentato <sup>ha</sup> ad oggetto quasi esclusivamente immobili.

L'attestatore attesta come giudizio di fattibilità il pagamento di creditori chirografari pari al 16,90% il che comporta la previsione della necessità di circa 17 milioni di euro destinati al chirografo. Dalla assenza di oltre 20 milioni di euro consegue che i chirografi non possono essere minimamente soddisfatti.

lll

Al medesimo risultato si perviene seguendo altro ragionamento ( di verifica). Gli immobili ipotecati sono destinati al pagamento delle ipoteche sino a capienza. Il residuo realizzo dopo il pagamento degli ipotecari è destinato alla prededuzione e alla residua prelazione ( privilegi generali e speciali anche con collocazione sussidiaria: art. 2776 c.c. ), laddove il realizzo dei beni mobili ( crediti e partecipazioni ) come sopra detto ~~è~~ assolutamente aleatorio.

Il concordato si presenta pertanto inammissibile.

Deve quindi procedersi all'esame delle istanze di fallimento.

Emerge da quanto sino ad ora esposto la ricorrenza dei presupposti di legge.

La natura di impresa commerciale della società debitrice emerge dall'oggetto di essa, attività di edilizia, e si inserisce nella previsione dell'art. 2195 n. 2 c.civ..

Lo stato di insolvenza è ricavabile da quanto sino ad ora illustrato sulla ~~misura~~ <sup>misura</sup> del passivo e dell'attivo. La società è incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni almeno a fare data dal 2009, data nella quale inutilmente si è dato avvio ad una procedura di ristrutturazione del debito.

Come curatore fallimentare si nomina il Dr. ~~\_\_\_\_\_~~ il quale, per l'esperienza acquisita nella professione e nella trattazione di altre procedure concorsuali, appare avere i requisiti necessari per portare proficuamente a termine anche la presente procedura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 16, 162 del R.D. 16/03/1942 n. 267

dichiara

la inammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata da ~~\_\_\_\_\_~~

dichiara

*W*

il fallimento di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**nomina**

giudice delegato la Dr Isabella Mariani e curatore il [REDACTED]  
[REDACTED] il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni  
dalla comunicazione.

**ordina**

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le  
scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non  
ancora eseguito.

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in  
possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per  
la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

**stabilisce**

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato  
nella adunanza del 19 novembre 2012 ore 9,30;

**autorizza**


la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e  
degli adempimenti consequenziali.

**dispone**


la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F.  
a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del  
fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Firenze 25 luglio 2012

Il Presidente  
Dr. Luciana Breggia



Il Giudice estensore  
Dr. Isabella Mariani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FIRENZE, il 27.7.2012

IL CANCELLIERE  
COLLABORATORE  
